

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE DEL TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.24 BIS DELLA LEGGE N.240/2010		
SENATO ACCADEMICO	01/08/2012 n. 34	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	02/08/2012 n. 63	
DECRETO RETTORALE	n. 4053 del 15/10/2012	
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	n. 930 prot. n .75548 del 15/10/2012	
ENTRATA IN VIGORE	15/10/2012	
NOTE	Attuazione art. 24/bis della legge n. 240/2010	



Università degli Studi di Palermo			
Titolo	Classe	Fascicolo	
N. 75489 Del 15, 10, 2012			
UOR	CC	RPA	

Decreto n° 4053

Palermo, 15.10.2012

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare l'art. 9;

VISTO l'art. 24 bis della Legge n. 240 del 30.12.2010;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17.07.2012 n. 11 e del 01.08.2012 n. 34;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.08.2012 n° 63;

DECRETA

È emanato il seguente:

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE DEL TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1 Finalità

Nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di svolgere <u>attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca</u>, l'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 2 Natura del rapporto

I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione del posto di tecnologo saranno interamente a carico dell'Ente finanziatore.

L'onere del trattamento è posto a carico del fondo relativi ai progetti di ricerca, anche sulla base di appositi convenzioni per i finanziamenti esterni.



Art. 3 Adempimenti per la richiesta del posto

Le procedure di reclutamento dei tecnologi sono proposte dai Dipartimenti, i quali interessati all'istituzione temporanea del posto di tecnologo devono con apposita delibera:

- a) approvare il programma di lavoro per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo:
- b) **individuare le risorse ed** acquisire l'impegno all'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- c) Indicare il trattamento economico nel rispetto dell'art. 24 bis, comma IV della legge 240/2010.

La delibera del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca ed **eventuale** proposta di convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Destinatari

I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione per titoli ed esami resi pubblici in italiano e in inglese, sulla GURI serie speciale concorsi, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.

Possono partecipare alle predette procedure per la copertura di posti di tecnologo, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso dei seguenti titoli:

- Titolo di studio specificato nel bando che non può essere inferiore alla laurea o titolo equipollenti
- Particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 5 Bando di selezione

Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

In particolare nel bando saranno indicati:

- la descrizione del programma di **lavoro** nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e il trattamento economico;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
- le prove d'esame costituite da due prove scritte o a contenuto pratico e una prova orale;
- titoli valutabili;
- il responsabile del procedimento;
- le incompatibilità;
- il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.

I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.



Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove saranno notificate ai candidati non meno di quindici giorni prima del loro svolgimento. Il calendario delle prove può anche essere definito nel bando rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.

L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettere b) e c) della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Art. 6 Commissione giudicatrice

Con decreto del Rettore è nominata una Commissione giudicatrice composta da tre componenti che possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, su proposta del Dipartimento.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di <u>trenta giorni</u> decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione all'Albo di Ateneo.

Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione il termine decorre dalla sua insorgenza.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

La Commissione deve concludere i lavori entro **tre** mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art.7 Lavori della Commissione

La commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori.

La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Il risultato della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sarà affisso all'Albo dell'Ateneo e pubblicato sul sito web all'indirizzo (www.unipa.it/concorsi).

Art. 8 Prove d'esame

La procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove:

- due prove scritte o a contenuto pratico ed una prova orale.
- La Commissione giudicatrice ha a disposizione 120 punti così suddivisi:
 - 60 punti alle prove scritte;
 - 30 punti alla prova orale;
 - 30 punti ai titoli.

Le prove scritte si intenderanno superate se il candidato avrà riportato per ciascuna di esse il punteggio di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.



Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio delle predette prove e dei titoli.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati che sarà affisso nella sede degli esami, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

La Commissione al termine dei lavori formulerà la <u>graduatoria di merito</u> dei candidati. Con provvedimento del Rettore saranno approvati gli atti concorsuali, nonché la graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori.

Art. 9 Preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire, a questo Ateneo, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione ai sensi dell'art.5 - comma 4 del DPR 487/94.

Art. 10 Norme finali

Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università, dalle leggi vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 165/2001 ed dalla Legge 240/2010.

Ai sensi dell'art. 24 bis comma V, i contratti disciplinati nel presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico – amministrativo delle Università.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.